

(N. 1512)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 2172)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1956

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione [militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono richiamate in vigore per due anni dalla entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947,

n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della Guardia di finanza.